

REGOLAMENTO DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE SDS PISANA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare il regolare funzionamento del Comitato di Partecipazione della Società della Salute Zona Pisana (di seguito chiamato "Comitato") istituito ai sensi dell'art. 16 quater della LRT n.40 del 2005 e ss.mm.ii, dello Statuto della Società della Salute della Zona Pisana (di seguito chiamata "SdS")

ART. 2

NOMINA E COMPOSIZIONE DEL COMITATO

1. il Comitato è nominato dal Direttore della SDS, su proposta dell'assemblea dei soci.
2. Il Comitato è composto da membri designati dalle associazioni rappresentative dell'utenza, nonché dall'associazionismo di tutela, di promozione e di sostegno attivo, operanti nella comunità locale, purché non erogatori di prestazioni e che abbiano stipulato il protocollo d'intesa di cui alla lr 40/2005, articolo 16, comma 11 che abbiano fatto espressa richiesta di far parte del Comitato. Ogni associazione designa un rappresentante titolare ed il sostituto.
3. I membri del Comitato vengono rinnovati ogni 5 anni. E' comunque facoltà delle associazioni sostituire i propri rappresentanti quando se ne presenti la necessità.
4. La presentazione della domanda di iscrizione al Comitato non è soggetta a termine ed è possibile per tutta la durata dello stesso.
5. In caso di adesione al Comitato successiva alla sua istituzione, la relativa adesione deve comunque essere approvata dall'Assemblea dei Soci della SdS.

TITOLO II

ORGANI

ART 3

ORGANI DEL COMITATO

Sono organi DEL COMITATO:

- L'Assemblea del Comitato;
- Il coordinatore e il vice coordinatore;

ART 4

L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea del Comitato è composta dai rappresentanti di cui all'art 2, comma 2.
2. L'assemblea del Comitato viene riunito almeno ogni tre mesi e tutte le volte che il coordinatore o almeno tre associazioni lo ritengano opportuno, motivandone formale richiesta.
3. La riunione del Comitato è valida in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei componenti, in seconda convocazione diviene valida con la presenza di almeno un terzo dei rappresentanti delle associazioni aventi diritto.
4. La riunione si svolge secondo un ordine del giorno comunicato con la convocazione e predisposto dal Coordinatore, tenendo conto delle eventuali proposte formulate dalle associazioni; agli incontri possono essere invitati dal coordinatore del Comitato rappresentanti della SdS/ dell'Azienda, utenti, altri soggetti per la discussione di argomenti o problematiche inerenti le competenze del Comitato.
5. Le decisioni sono assunte con votazioni a scrutinio palese, salvo nel caso in cui che ciò implichi un apprezzamento discrezionale su di una persona e in tutti quei casi in cui la votazione segreta venga richiesta ed approvata dal Comitato.
6. Le decisioni risultano approvate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti aventi diritto di voto.

ART 5

IL COORDINATORE E IL VICE COORDINATORE

1. Il coordinatore e il vice coordinatore sono eletti, con le maggioranze previste dall'art 4, comma 6, nella prima riunione del Comitato e vengono di norma rappresentate le associazioni di volontariato e di tutela, in modo che se il coordinatore è espressione del volontariato, il vice coordinatore esprime le associazioni di tutela e viceversa e, nel successivo mandato, alternativamente.
2. Il coordinatore convoca le riunioni e, in collaborazione con il vice coordinatore, ne redige il verbale
3. il coordinatore avanza proposte di iniziative da sottoporre alla discussione e all'approvazione del Comitato
4. intrattiene i rapporti interni al Comitato e, per conto del Comitato stesso, i rapporti con la SdS/Azienda, nell'intento di prospettare problemi nei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari e di contribuire al miglioramento funzionale degli stessi
5. predispone una relazione annuale sui problemi affrontati, sulle risultanze ottenute e sulle iniziative svolte dal Comitato e dalle associazioni ivi rappresentate, tramite la collaborazione delle medesime: tale relazione, sarà presentata in una riunione dedicata, alla quale saranno invitati il Direttore della SDS

6. Il coordinatore dura in carica cinque anni e può essere revocato con votazione a maggioranza dei componenti. Il Comitato può promuovere azione di revoca del coordinatore su mozione che raccolga i 2/3 [arrotondato per difetto] dei componenti. Entro 15 giorni dalla revoca si deve provvedere alla elezione del nuovo coordinatore

TITOLO III

FUNZIONI DEL COMITATO

ART 6

FUNZIONI DEL COMITATO

1. Il comitato è un organismo di partecipazione e consultazione della SdS.
2. sono compiti del comitato di partecipazione:
 - a) avanzare proposte per la predisposizione degli atti di programmazione e governo generale;
 - b) esprimere parere sulla proposta di PIS e sullo schema di relazione annuale della società della salute entro trenta giorni dal loro ricevimento;
 - c) esprimere pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra queste ed i bisogni dell'utenza, nonché sull'efficacia delle informazioni fornite agli utenti e su ogni altra tematica attinente al rispetto dei diritti dei cittadini ed alla loro dignità;
 - d) redigere, anche formulando specifiche osservazioni e proposte, un proprio rapporto annuale sulla effettiva attuazione del PIS e sullo stato dei servizi locali, che è trasmesso agli organi della società della salute, alle organizzazioni sindacali e alle altre parti sociali.
3. Il Comitato ha inoltre il potere di accedere ai dati statistici di natura epidemiologica e di attività che costituiscono il quadro di riferimento degli interventi sanitari e sociali della zona-distretto e richiedere specifiche analisi e approfondimenti al direttore della società della salute.

ART 7

REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI VERBALI

1. La verbalizzazione delle sedute dell'assemblea e dell'esecutivo è effettuata dal Segretario verbalizzante, individuato di volta in volta dal-Coordinatore
2. Il verbale deve contenere espressamente la data e l'ora di inizio della seduta, i membri presenti, nonché gli eventuali invitati alla seduta stessa.
3. Deve inoltre contenere l'o.d.g. posto in discussione e gli eventuali altri argomenti che vengono trattati.
4. Nel verbale devono essere sinteticamente indicati i vari interventi e l'esito della discussione evidenziando il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti.
5. Nello stesso verbale, deve essere indicata l'ora in cui la seduta stessa è stata dichiarata sciolta dal Coordinatore.
6. I verbali delle sedute sono raccolti a cura dal Coordinatore. Copia di ciascun verbale viene trasmesso ai Membri del Comitato , al Presidente della SdS, al Direttore della SdS e al suo staff che ne cura la pubblicazione sul sito internet della SdS.

ART 8

SUPPORTI AL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

1. la SdS si impegna a mettere a disposizione del Comitato idonei locali all'interno delle proprie strutture;
2. La SdS assicura il supporto di segreteria al Comitato di partecipazione;
3. la SdS mette a disposizione del Comitato tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni.

ART 9

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo parere favorevole da parte dell'Assemblea del Comitato espresso dai 2/3 [arrotondato per difetto] dei presenti con votazione palese e approvazione dell'Assemblea dei soci della SDS.

ART 10

NORME FINALI

1. I componenti del Comitato di partecipazione, nello svolgimento delle attività proprie del Comitato, si impegnano al rispetto delle normative sulla privacy;
2. per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda a quanto previsto dalla Delibera della Giunta regionale toscana n. 177 del 26 Febbraio 2018 e dell'allegato 1 alla Delibera titolato "schema tipo di Regolamento per il funzionamento dei comitati di partecipazione aziendali e di zona distretto di cui agli articoli 16 ter, comma 5 e 16 quater, comma 5 della l.r. 40/2005.